



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Prot. Gen. (cfr file segnature .xml)

Data come da sottoscrizione digitale

VIA POSTA ELETTRONICA

- Ai dipendenti del Comune di Imola
- Alle RSU e OO.SS.

Oggetto: Disposizione operativa per segnalazioni di illeciti (cd. whistleblowing) – Aggiornamento

Gentili,

facendo seguito alle disposizioni inviate a tutti i dipendenti con note prot. n. 15030 del 10 maggio 2021 e n. 41287 del 20/12/2021, con la presente sono ad informare che il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, rispetto alla precedente disciplina della L. 190/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del c.d. whistleblowing, amplia le possibilità di tutela, sia dal punto di vista soggettivo dei soggetti segnalanti, sia dal punto di vista oggettivo delle condotte segnalabili.

Per meglio dettagliare la nuova disciplina, l'ANAC ha adottato la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (whistleblowing)", consultabile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

Di seguito sintetizzo i punti principali della nuova normativa.

Le tutele previste sono le seguenti:

- **tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.** La protezione riguarda la riservatezza dell'identità e la riservatezza oggettiva ovvero del contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente allegata. La segnalazione e relativa documentazione sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.
- **tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata.** Per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato;
- **limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.** In particolare, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- Via Mazzini 4 (2° piano)
Informazione e visione atti: Sonia Rossi tel. 0542 602243
e-mail: segreteria.generale@comune.imola.bo.it
PEC: segreteriagenerale@pec.comune.imola.bo.it

Orario: dal lun. al ven. 8.30 – 13.00
mar. 15.00 – 18.00
giov. 15.00 – 17.00



del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati la sua responsabilità civile o contabile nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

La platea dei soggetti tutelati è stata ampliata rispetto alla precedente normativa, in quanto, oltre al segnalante la tutela è stata estesa a:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Per quanto riguarda le condotte, **è possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica** o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.



Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. L'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'Amministrazione, occorre considerare anche ad esempio: consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti ecc... ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

Modalità di segnalazione – Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Canali di segnalazione

<i>Canale interno nell'ambito del contesto lavorativo</i>
<i>Canale esterno (ANAC)</i>
<i>Divulgazione pubblica</i>
<i>Denuncia all'autorità giudiziaria</i>

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla libera valutazione discrezionale del whistleblower in quanto uno degli obiettivi fondamentali della legge è quello di favorire in modo prioritario l'utilizzo del canale interno poiché più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. E' quindi consentito fare ricorso agli altri canali solo nel caso in cui sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa.

CANALE INTERNO (nell'ambito del contesto lavorativo) – Questo è il canale principale.

La gestione del canale interno di segnalazione nel Comune di Imola è affidata alla sottoscritta Segretario Generale, quale RPCT a cui spetta la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

Al momento dell'effettuazione della segnalazione è importante specificare chiaramente che si tratta di dichiarazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni: in assenza di indicazione la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria e non seguire le tutele di cui alla normativa whistleblowing.

Per effettuare la segnalazione è possibile contattare l'RPCT utilizzando il servizio attivato, già da dicembre 2021, grazie all'adesione al progetto WhistleblowingPA, accessibile al link: <https://comunedimola.whistleblowing.it/>

La piattaforma per la segnalazione è stata realizzata tramite il software GlobalLeaks, che mette a disposizione un'area dedicata disponibile in cloud con un questionario, appositamente studiato da Transparency International Italia, che supporta e agevola la formazione della segnalazione.

Tale software, che è stato adeguato con la versione 4.13.15 alla nuova normativa di cui al D.Lgs. 24/2023, permette al RPCT di ricevere segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'ente e di interlocutori esterni e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo.



La piattaforma, infatti, non richiede la registrazione; al momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT ed eventualmente dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

In caso di segnalazioni numerose o particolarmente complesse, la sottoscritta RPCT intende avvalersi, con funzioni di collaborazione e assistenza, della Responsabile pro tempore del Servizio Segreteria Dott.ssa Sonia Rossi, allo scopo autorizzata a svolgere attività istruttoria e al trattamento dei dati personali correlati alle segnalazioni pervenute, con dovere di astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità/conflicti di interesse e di segnalare immediatamente la situazione di potenziale conflitto al Responsabile Anticorruzione.

Nel caso in cui sia la sottoscritta Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a trovarsi in posizione di conflitto di interessi, verrà segnalata immediatamente la situazione al Sindaco e l'attività di gestione ed analisi della segnalazione verrà condotta dal Vice Segretario Generale dott. Stefano Lazzarini.

Ove i fatti segnalati riguardino servizi in gestione associata presso il Nuovo Circondario Imolese oppure società partecipate e controllate, le segnalazioni verranno inviate dal RPCT, entro 7 giorni dal ricevimento, ai soggetti che rivestono l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nel NCI o nelle Società affinché gli stessi effettuino i necessari approfondimenti, ferma restando la salvaguardia della tutela dell'identità del segnalante. Della trasmissione verrà data notizia al segnalante.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, tramite la piattaforma, verrà fornito riscontro alla segnalazione, entro tre mesi dalla data di ricevimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 24/2023.

In funzione dei temi trattati possono essere convocati Dirigenti e Responsabili degli Uffici direttamente coinvolti, o comunque a conoscenza dei fatti segnalati, fermo restando che, nel caso in cui sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

CANALE ESTERNO (presso ANAC) - E' possibile ricorrere al canale esterno presso ANAC solo in presenza di uno dei seguenti presupposti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023:

- se il canale interno obbligatorio non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal legislatore;
- se la persona ha già fatto la segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito;
- se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
 - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Per segnalare ad Anac, occorre accedere al relativo servizio tramite questo link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>;

DIVULGAZIONE PUBBLICA - Nel caso di divulgazione pubblica (tramite stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), la persona segnalante beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 esclusivamente se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:



- ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti, abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

In assenza dei presupposti e condizioni di cui sopra, rammento l'operatività delle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR n. 81/2023.

DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo,

Preciso che, qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso il canale interno o esterno, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Rammento in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal Comune di Imola in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Whistleblowing Solutions I.S. srl, fornitore della piattaforma informatica per la segnalazione degli illeciti, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I Dirigenti e Responsabili di servizio del Comune di Imola sono invitati a diffondere la presente disposizione a tutti i dipendenti non muniti di posta elettronica.



CITTÀ DI IMOLA

La presente disposizione viene inviata anche alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali per eventuali osservazioni.

La presente disposizione verrà pubblicata sulla intranet dell'ente.

Le informazioni di cui alla presente circolare verranno sintetizzate e rese disponibili sul sito web istituzionale, nell'apposita pagina denominata "Whistleblowing – Segnalazione di illeciti", ove si trova anche il link alla piattaforma per effettuare le segnalazioni.

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

Simonetta D'Amore

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.)

